

**OSSERVAZIONI E PROPOSTE DELLA 14<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Politiche dell'Unione europea)**

Ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento

(Estensore: COCIANCICH)

Roma, 3 maggio 2017

Osservazioni sull'atto:

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al rispetto della vita privata e alla tutela dei dati personali nelle comunicazioni elettroniche e che abroga la direttiva 2002/58/CE (regolamento sulla vita privata e le comunicazioni elettroniche) (COM(2017) 10)**

La Commissione, esaminato l'atto in titolo,

considerato che la proposta abroga e sostituisce la direttiva 2002/58/CE relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche, al fine di aggiornare la normativa rispetto agli importanti sviluppi tecnologici ed economici intervenuti dopo l'ultima del 2009. I consumatori e le imprese, infatti, al posto dei servizi di comunicazione tradizionali, fanno sempre più uso di nuovi servizi basati su Internet, quali il *voice-over-IP* (come *Skype*), la messaggistica istantanea (come *WhatsApp*) e i servizi di posta elettronica basati sulla rete (come *Gmail*), che non sono di norma soggetti all'attuale quadro normativo di riferimento dell'Unione per le comunicazioni elettroniche;

ricordato che la Strategia per il mercato unico digitale, che mira ad accrescere la fiducia nei servizi digitali nonché la sicurezza degli stessi, ha dato luogo alla riforma del quadro di riferimento per la tutela dei dati, in particolare con l'adozione del nuovo regolamento generale sulla protezione dei dati (regolamento (UE) 2016/679) e annunciando il riesame della direttiva 2002/58/CE relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche, onde fornire un elevato livello di tutela della vita privata per gli utenti dei servizi di comunicazione elettronica e condizioni di parità per tutti gli operatori del mercato;

rilevato che la valutazione dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione (REFIT), svolta sulla direttiva 2002/58/CE, in linea con quanto disposto dalla comunicazione "Legiferare meglio", ha concluso che gli obiettivi della direttiva restano pertinenti, mentre alcune disposizioni hanno creato oneri inutili per le imprese e i consumatori. A titolo di esempio, la norma sul consenso all'uso dei marcatori ("*cookie* di tracciatura"), intesa a tutelare la riservatezza delle apparecchiature terminali, peraltro spesso non pienamente compresa dagli utenti finali, può essere eccessiva, poiché riguarda anche pratiche non lesive della vita privata, ma è al contempo anche limitata in quanto non disciplina altre tecniche di tracciamento come per esempio le impronte digitali per accedere al dispositivo;

considerato, in particolare, che:

---

Al Presidente  
della 2<sup>a</sup> Commissione permanente  
S E D E

- la proposta amplia il campo di applicazione della normativa sulla riservatezza, riferendosi non più ai soli dati personali, ma a tutti i dati delle comunicazioni elettroniche (i contenuti e “metadati” relativi alla comunicazione e alla localizzazione), nonché alle informazioni connesse alle apparecchiature terminali degli utenti finali;

- l’articolo 6 disciplina il trattamento, a determinate condizioni, dei dati, dei metadati e dei contenuti, mentre l’articolo 7 stabilisce che questi siano resi anonimi o cancellati dopo che i destinatari abbiano ricevuto i contenuti della comunicazione, a meno che la conservazione non sia necessaria, poiché legata alla fatturazione o a motivi di sicurezza. Gli Stati membri rimangono comunque liberi di mantenere o creare quadri di riferimento nazionali in materia di conservazione dei dati per i motivi specifici elencati all’articolo 23 del regolamento generale sui dati personali;

- l’articolo 8 introduce il divieto dell’uso delle informazioni operative contenute nei dispositivi terminali, comprese le informazioni relative ai programmi o componenti, cosiddetti marcatori o *cookies*, salvo se l’utente ha dato il consenso o se necessario al servizio richiesto. Il consenso è comunque non necessario per i *cookie* non intrusivi, vale a dire quelli necessari a garantire funzionalità a beneficio dell’utente e quelli che misurano il numero di utenti della rete, purché la misurazione sia effettuata dal fornitore del servizio richiesto. Inoltre, per la raccolta di informazioni emesse dal dispositivo per consentirne la connessione alla rete, utilizzate per esempio per misurare l’afflusso in zone commerciali o per monitorare il traffico sulle strade, è sufficiente un avviso chiaro e visibile di tale raccolta;

- l’articolo 9 prevede che il consenso di cui all’articolo 8 possa essere espresso in via generale attraverso le impostazioni dell’applicazione che consente l’accesso a internet (*browser*). A tal fine, l’articolo 10 prevede che, entro il 25 agosto 2018, tutte le applicazioni di accesso a internet, anche quelle già installate, debbano offrire l’opzione che consenta di impedire a terzi di conservare informazioni sull’apparecchiatura terminale o di usare informazioni ivi già conservate;

- il Capo III aggiorna le disposizioni sui diritti degli utenti finali al controllo sull’invio e la ricezione di comunicazioni elettroniche, a tutela della propria vita privata. In particolare: il diritto degli utenti finali di non mostrare il numero della propria linea chiamante (articolo 12) e le relative limitazioni (articolo 13), nonché l’obbligo imposto ai fornitori di comunicazione di prevedere la possibilità di limitare il ricevimento di chiamate indesiderate (articolo 14). L’articolo 15 introduce l’obbligo del previo consenso degli abbonati, per il loro inserimento negli elenchi pubblici, mentre gli articoli 16 e 17 aggiornano le norme inerenti le condizioni alle quali possono essere effettuate comunicazioni commerciali non richieste, prevedendo l’obbligo di presentarsi con un numero al quale poter essere ricontattati o un prefisso da cui sia chiaro che si tratta di chiamata a fini commerciali. Gli Stati membri restano liberi di stabilire per legge il divieto di tali chiamate ad utenti che abbiano espresso la loro obiezione a riceverle (la cosiddetta *do-not-call-list*);

- il capo IV aggiorna le disposizioni sul ruolo delle autorità nazionali di controllo, identificandole con le autorità previste dal regolamento (UE) 2016/679. Analogamente, prevede la competenza del Comitato europeo per la protezione dei dati, istituito con il predetto regolamento generale sulla protezione dei dati, in caso di questioni transfrontaliere;

- il capo V aggiorna le disposizioni sui rimedi giurisdizionali a disposizione degli utenti finali (articoli 21 e 22) e introduce disposizioni sanzionatorie più dettagliate, per determinate norme previste dal regolamento, indicando parametri massimi di sanzioni amministrative pecuniarie (articoli 23 e 24);

- il capo VI disciplina l'adozione degli atti delegati e di esecuzione, ai sensi degli articoli 290 e 291 del TFUE;

- infine, il capo VII contiene le disposizioni finali del regolamento;

valutata la relazione del Governo, elaborata ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge n. 234 del 2012;

valutato il parere del Garante europeo per la protezione dei dati, n. 6/2017, del 24 aprile 2017, che esprime considerazioni positive con osservazioni, sulla proposta di regolamento sulla *privacy* elettronica,

formula per quanto di competenza osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

la base giuridica è correttamente individuata nell'articolo 16 del TFUE, che prevede la procedura legislativa ordinaria per stabilire le norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale e le norme relative alla libera circolazione di tali dati, e nell'articolo 114 del TFUE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno;

il principio di sussidiarietà è rispettato in quanto solo un intervento legislativo europeo è in grado di assicurare un'uniforme protezione dei dati personali in un ambito per sua natura transfrontaliero, nonché le misure necessarie all'instaurazione di un mercato interno europeo delle comunicazioni elettroniche, senza ostacoli e barriere nazionali, per sfruttarne i vantaggi e le economie;

il principio di proporzionalità è rispettato in quanto la proposta si limita a quanto necessario per ottenere i predetti obiettivi, peraltro lasciando agli Stati membri la facoltà di adottare misure nazionali in deroga per specifici fini legittimi;

si invita la Commissione di merito a tenere conto delle osservazioni espresse dal Garante europeo per la protezione dei dati, nel parere n. 6/2017, del 24 aprile 2017, e in particolare dei seguenti rilievi:

- in riferimento alle definizioni dei termini utilizzati nell'articolato, la proposta rinvia a quelle del regolamento generale sulla protezione dei dati (regolamento (UE) 2016/679). Tuttavia, le definizioni formulate a fini di regolamentazione economica possono non essere adeguate alle finalità di tutela di diritti fondamentali. In questo senso, per esempio, la definizione di "utente finale" dovrebbe essere delineata in modo più adatto agli scopi della proposta di regolamento, soprattutto in relazione all'individuazione della persona che, nei diversi casi previsti, dovrebbe esprimere il consenso all'utilizzo dei propri dati e metadati. In particolare, a differenza della definizione stabilita nel regolamento generale, l'utente finale dovrebbe essere definito come persona fisica, che utilizza un servizio di comunicazione elettronica e che non necessariamente deve essere la persona che ha sottoscritto l'abbonamento a tale servizio;

- l'articolo 5 sull'obbligo di riservatezza dei dati delle comunicazioni elettroniche dovrebbe essere esplicitamente esteso anche ai dati conservati su "cloud";

- la proposta dovrebbe, inoltre, stabilire chiaramente che il consenso espresso all'utilizzo dei dati da parte del fornitore del servizio non può in nessun caso essere ritenuto valido anche per l'utilizzo di tali dati da parte di terzi;

- altrettanto chiaramente dovrebbe essere stabilito il divieto dei cosiddetti "tracking walls", ovvero del diniego di accesso ad un servizio o sito internet per il solo fatto di non dare il consenso all'uso dei *cookies* (marcatori), i quali non sono necessari all'erogazione del servizio stesso. In tali casi, infatti, il consenso non può essere considerato come conferito "liberamente" ai sensi dell'articolo 9 della proposta, che rimanda alla definizione data dal regolamento generale sulla protezione dei dati. Per converso, dovrebbe altresì essere considerato non sufficientemente libero e informato il consenso espresso tacitamente attraverso la mera continuazione nella fruizione al servizio o sito internet;

- al fine di tenere conto di tutte le tecniche di tracciamento, comprese quelle "passive" dell'Internet delle cose (*Internet of Things – IoT*), ovvero di trasmissione automatica dei dati rilevati da dispositivi come rilevatori sportivi, di parametri fisici, *smart TV*, o auto intelligenti, verso altri dispositivi, senza intervento del proprietario (o anche senza che ne sia consapevole), sarebbe opportuno, all'articolo 8, paragrafo 1, riferirsi a tutte le informazioni "che possono essere ottenute" da un dispositivo e non solo a quelle in esso "già conservate".

Roberto Cociancich